



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Livorno

Ordinanza n. 217 / 2019

Argomento: Comune di Pisa – Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in località Marina di Pisa.

Committente: Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;

Società esecutrice dei lavori: “Abate s.r.l.” con sede a Livorno (LI) – Via dello Struggino n° 5/7/9;

Periodo: 27/12/2019 – 31/01/2020

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno:

VISTA l’istanza della società “Abate srl” acquisita al protocollo n. 52972 in data 17.12.2019, con la quale è stata richiesta l’emanazione di un’ordinanza di polizia marittima per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria di n. 3 (tre) scogliere site in località Marina di Pisa;

VISTO il Decreto della Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa n. 4875 data 04.04.2019, con il quale, in esito alla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal medesimo Settore, sono stati approvati ed autorizzati gli interventi di cui trattasi;

VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Livorno in seno alla predetta Conferenza dei Servizi, con nota prot. n.13564 in data 01.04.2019;

CONSIDERATO che con Decreto n. 20383 in data 12.12.2019, la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, ha prorogato la validità del proprio decreto n. 4875 sino al 31.01.2020;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 209/2019 in data 04.12.2019;

VISTO il Piano di Sicurezza e Coordinamento elaborato dalla Regione Toscana – Servizio Difesa del suolo;

VISTO il nulla osta n. 2920-19 in data 17/12/2019 del Comando Marittimo Nord, rilasciato ai soli fini militari marittimi;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) rese esecutive con la Legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario, pertanto, emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino

temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall'attività in argomento.

RENDE NOTO

dal 27/12/2019 al 31/01/2020 (estremi inclusi), la "Abate s.r.l.", in premessa meglio generalizzata, effettuerà, in località Marina di Pisa del Comune di Pisa e, più in particolare, nello specchio acqueo individuato dai punti di coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

A LAT 43° 40' 34" N - 010° 16' E
B LAT 43° 40' 15" N - 010° 16' 16" E
C LAT 43° 40' 16" N - 010° 16' 20" E
D LAT 43° 40' 35" N - 010° 16' 10" E

un intervento di manutenzione straordinaria di n. 3 (tre) scogliere emerse, al fine di ripristinare le strutture danneggiate dalle mareggiate.

Le predette operazioni, svolte con l'ausilio non contemporaneo, delle unità denominate:

- "M/N MARIA VITTORIA Z." iscritta nei registri di Malta al n. 9HA4530;
- "M/N FABIO DUÒ" iscritta al n. 788 del Registro Internazionale di Venezia;
- "ANNAMARIA Z." iscritta al n. CI3724 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Chioggia;

sono finalizzate al ripristino, mediante rifiorimento, della corretta funzionalità delle scogliere esistenti. I lavori saranno realizzati mediante apporto di materiali lapidei di natura calcarea e pezzatura di terza categoria marittima, provenienti da cave.

ORDINA

Art. 1 - Divieti

Nel periodo e nello specchio acqueo di cui al "rende noto", per un raggio non inferiore a 100 metri dal mezzo nautico operante, è interdetta qualsiasi attività subacquea e di superficie non connessa all'esecuzione dei lavori. Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Sarà cura della Società, nei giorni in cui verranno effettuate le operazioni, segnalare opportunamente la posizione del mezzo nautico operante, nonché dello specchio acqueo interessato dell'intervento.

I sopraccitati divieti non si applicano alle unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco o delle Autorità dello Stato e locali in ragione dei relativi compiti d'istituto.

Art. 2 – Prescrizioni

a) La Società esecutrice dei lavori dovrà:

- assicurare che le operazioni siano effettuate esclusivamente in orario diurno, con condizioni meteo marine favorevoli;
- verificare, prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa, che lo specchio acqueo interessato dai lavori sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- comunicare a questa Capitaneria di porto ogni situazione di pericolo o evento straordinario che possa insorgere durante l'effettuazione dei lavori;
- interrompere immediatamente le operazioni qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;

- al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo per la navigazione;
 - segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
 - informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione;
 - comunicare immediatamente l'eventuale rinvenimento di ordigni e/o residui bellici, sospendendo nel contempo i lavori di cui trattasi;
 - verificare che lo specchio acqueo interessato dall'attività sia delimitato e segnalato;
- b) il comandante/conducente dell'unità impegnata nelle operazioni dovrà:
- verificare che l'unità impiegata nei lavori sia provvista delle certificazioni di sicurezza/autorizzazioni finalizzate a renderla idonea al servizio da svolgere;
 - aver cura di mostrare i segnalamenti previsti dal Codice Internazionale dei Segnali e della Convenzione Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare previsti in relazione alla tipologia di operazioni da eseguire;
 - mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
 - garantire la pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all'Autorità Marittima;
- c) i comandanti/conducenti delle unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle suddette operazioni dovranno:
- prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza non inferiore a 100 mt dal mezzo operante;
 - adottare tutte le manovre e le precauzioni utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Art. 3 - Sanzioni


La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera la Società esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli artt. 1112 e 1231 del Codice della Navigazione, come pure a norma del Decreto Legislativo n. 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, li 24/12/2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Contrammiraglio (CP) Giuseppe TARZIA



Allegato all'Ordinanza n° 217 /2019 in data 24/12/2019

Comune di Pisa – Località Marina di Pisa - intervento di manutenzione straordinaria
di n. 3 (tre) scogliere emerse

